

COMUNE DI LANDRIANO PROVINCIA DI PAVIA



P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano

TEL. 0382/64001 - FAX 0382/615581

E-mail: info@comune.landriano.pv.it

www.comunelandriano.it

P.I. 00414560185

Prot. 12436

ORDINANZA N. 40/11

ORARIO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

IL SINDACO

VISTI gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114;

VISTA la Legge Regionale 03/04/2000, n. 22, così come modificata dalla L.R. 28/11/07, n. 30;

VISTA l'ordinanza del Sindaco n. 14/08 prot. 902 del 22 gennaio 2008 che approva il piano degli orari di cui alla LR 28/2004;

SENTITE le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale ;

VISTO l'art. 50 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lsg n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge Regionale 29/06/2009, n. 9;

VISTA la Legge Regionale 02/02/2010 n.6

ORDINA

ART. 1 ORARIO GIORNALIERO

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali, rispettando i seguenti limiti giornalieri:

APERTURA ANTIMERIDIANA:	ORE 07.00
CHIUSURA SERALE:	ORE 22.00

2. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere.
3. Nei mesi da giugno ad agosto e per il mese di dicembre, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere nell'ambito dei seguenti limiti giornalieri:

APERTURA ANTIMERIDIANA: ORE 05.00
CHIUSURA SERALE: ORE 24.00

4. Il Comune si riserva di concedere speciali deroghe all'orario di apertura di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto comunque del limite delle tredici ore giornaliere, per particolari esigenze di servizio al cittadino e su espressa richiesta dell'esercente.
5. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
6. I consumatori che al momento dell'orario di chiusura si trovano all'interno del negozio possono essere serviti regolarmente purché le porte dell'esercizio rimangano chiuse.

ART. 2 CHIUSURA INFRASETTIMANALE

1 - La MEZZA GIORNATA di chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa è FACOLTATIVA.

2 - L'esercente può liberamente determinare la mezza giornata di chiusura, se adottata ne deve dare notizia al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione e deve essere rispettata.

3 - Nella mezza giornata di chiusura infrasettimanale, eventualmente adottata, l'esercente può restare aperto quando nella settimana vi sia un'altra giornata festiva, comprese le festività di cui all'articolo 3, comma 5, della presente ordinanza e nel periodo di Carnevale.

ART. 3 GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

1. Nei giorni DOMENICALI e FESTIVI, salvo quanto previsto nei commi successivi e negli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.
2. In caso di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono rimanere aperti fino alle ore 13.00 nella prima giornata festiva. In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono rimanere aperti fino alle ore 13.00 nella prima o nella seconda giornata festiva.
3. Gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nelle seguenti giornate:
 - a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre;
 - b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre;
 - c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre;
 - d) il 6 gennaio
 - e) il 2 giugno

- f) la terza e la quarta domenica di Luglio in occasione del Luglio Landrianese; la seconda domenica di ottobre in occasione della Festa Patronale della Frazione di Pairana;

4. Possono restare aperti in tutte le giornate domenicali e festive:

- a) gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq;

5. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa devono restare chiusi al pubblico nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- a) 1° gennaio;
- b) Pasqua;
- c) 25 aprile;
- d) 1° maggio;
- e) 15 agosto;
- f) 25 dicembre pomeriggio;
- g) 26 dicembre

ART. 4 DISPOSIZIONI SPECIALI

1 - Le disposizioni della presente ordinanza, ad eccezione del disposto dell'art. 1, c. 5 della stessa, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 % della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

ART. 5 CENTRI COMMERCIALI

1 - I negozi e gli altri esercizi operanti all'interno di un CENTRO COMMERCIALE adottano un unico orario di vendita e la stessa mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

ART. 6 ATTIVITA' MISTE

1. Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita dei prodotti dei due settori, alimentari e non alimentari, devono essere osservate le disposizioni relative al settore prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.
2. Nel caso in cui nell'esercizio siano svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio (somministrazione di alimenti e bevande, farmacie, attività artigianali) devono essere osservati gli orari previsti per l'attività prevalente. Si considera prevalente l'attività che occupa la maggiore superficie dell'esercizio.

ART. 7 ESERCIZI DI PANIFICAZIONE E VENDITA DEL PANE

1. All'attività di panificazione si applicano gli artt. 11, comma 4, 12 e 13 del D.Lgs. n° 114 del 31.3.1998 e gli artt. 1, c. 6, 2, 3 e 4 della presente ordinanza.
2. Valutata l'esigenza dei consumatori, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5/bis della Legge Regionale n° 30/2006 si concede facoltà di vendita del pane la cui panificazione è stata effettuata nelle giornate domenicali e festive . Non si considera panificazione l'operazione di cosiddetta doratura, che consiste nel completamento della cottura di pane surgelato, o proveniente da pasta precotta e surgelata.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE E NORME ABROGATE

1. La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1/01/2012 e revoca ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia.

ART. 9 SANZIONI

1. La violazione alle disposizioni previste nell'art. 3, c. 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria:
 - da 500 euro a 2.000 euro per la tipologia di esercizi di vicinato,
 - da 2.000 euro a 5.000 euro per la tipologia delle medie strutture di vendita
 - da 5.000 euro a 30.000 euro per la tipologia delle grandi strutture di vendita.
2. In caso di più contestazioni di violazioni dell'obbligo di cui all'art. 4, c 1 nell'arco di un quinquennio, il Sindaco, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni consecutivi. Il provvedimento di sospensione è applicabile anche qualora il contravventore abbia effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta relativamente alle violazioni contestate.
3. La violazione alle disposizioni previste nell'art. 1, c. 1, 2 e 5 della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 euro a 3.098,74 euro, come previsto dall'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 114/1998.
4. La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 500 euro.
5. Alla polizia locale è demandato il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Landriano lì 23 novembre 2011

IL SINDACO
(Dott. Arch. Aguzzi Roberto)